



## **COMUNE DI PAISCO LOVENO**

**Provincia di Brescia**

Codice Ente 10381

### **DELIBERAZIONE N. 18**

#### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.**

L'anno **Duemilaventuno** addì **Ventisei** del mese di **Giugno** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	<b>MASCHERPA BERNARDO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CALUFETTI LUIGI DOMENICO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CALVETTI DANILO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>CARATTI AGATA SOFIA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>5</b>	<b>MASTAGLIA LARA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>MORA DIEGO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>SALVETTI SILVIA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>ZERBINI GIANBORTOLO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
			<b>7</b>	<b>1</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **03** dell'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE N. 18 DEL 26/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*";

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13; Regolamento comunale IUC vigente , *Parte Seconda* Regolamento TARI vigente ) - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

**CONSIDERATO** che fra i suddetti coefficienti "K", quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell'allegato "Piano Finanziario") e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

**CONSIDERATO:**

- che i coefficienti "K" suddetti sono stati stabiliti nell'anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l'attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per famiglie quanto per attività produttive – tra le quali nel territorio montano del Comune di Paisco Loveno risultano particolarmente colpite le attività di ristorazione ed alcune attività di vendita - per le quali il noto abbassamento dei consumi comporta una notevole riduzione della produzione dei rifiuti;
- che il territorio del Comune di Paisco Loveno è particolarmente interessato dalla pesante crisi economica, e dalla concorrenza di grandi supermercati presenti nei Comuni limitrofi per cui le attività produttive di tipo ristorativo e ricettizio ed i negozi di generi alimentari risultano particolarmente penalizzati

dal punto di vista economico ed hanno specularmente una sensibile riduzione della produzione di rifiuti;

- che i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti "Kd" relativi alla parte variabile della tariffa, anche in misura minima, previsti dal DPR n. 158/99 per le attività di ristorazione (ristoranti ecc., nonché bar ecc.) e per alcune attività di vendita (ortofrutta, pescherie, piante e fiori, supermercati, plurilicenze), risultano particolarmente elevati se rapportati alla realtà di Comuni montani di piccole dimensioni del nord Italia;

**RITENUTO** inoltre al fine di riequilibrare il peso del tributo sulle categorie produttive diverse nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui al punto precedente, di adottare in linea generale le misure massime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kd parte variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle attività di ristorazione ed ortofrutta (categoria 16 "Ristoranti,..", categoria 17 "Bar, ...", cat. 20 "ortofrutta") e di alcune attività di vendita di generi alimentari (categoria 18 "Supermercato, generi alimentari e categoria 19 "Plurilicenze,.."), per le quali si ritiene ragionevole adottare un abbattimento rispettivamente del 50% dei coefficienti minimi Kd base della parte variabile della tariffa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 lett. E-bis) del D.L. nr 16/2014, convertito nella L. 2.5.2014 NR. 68;

**RITENUTO** altresì di dover disporre le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno subito perdite economiche a causa della emergenza sanitaria causata dal virus covid-19 e per le utenze domestiche che si trovano in una situazione di difficoltà economico-sociale a causa della pandemia predetta, ricorrendo ai fondi stanziati con gli articoli 6 e 53 del D.L. nr. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 106/2021 e anche a fondi propri di bilancio;

**VISTE** le deliberazioni di Consiglio Comunale n 10 del 20.06.2020 e nr.30 del 28.12.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 17 in data 26/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da Utiliteam co. S.r.l., il quale espone un costo complessivo di Euro 38.373,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 11.077,00 e parte fissa pari a € 27.296,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 26.191,00 - di cui parte fissa € 11.067,63 e parte variabile € 15123,37, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI e riclassificati per la parte fissa e per la parte variabile per il rispetto dell'articolo 3 del MTR approvato con deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/rif;

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**VISTO** il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1) **di approvare**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE</b>		<b>TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE</b>	
	<b>COEFF. Ka</b>	<b>Euro/mq.</b>	<b>COEFF. Kb</b>	<b>Euro</b>
Famiglie 1 componente	0,84	0,389	0,60	18,14
Famiglie 2 componenti	0,98	0,454	1,40	42,33
Famiglie 3 componenti	1,08	0,500	1,80	54,43
Famiglie 4 componenti	1,16	0,537	2,20	66,52
Famiglie 5 componenti	1,24	0,574	2,90	87,69
Famiglie 6 o più componenti	1,30	0,602	3,40	102,81

**UTENZE NON DOMESTICHE:**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE</b>		<b>TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
	<b>COEFF. Kc</b>	<b>Euro/mq.</b>	<b>COEFF. Kd</b>	<b>Euro/mq.</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,308	2,600	0,709
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	0,645	5,510	1,503
3 Stabilimenti balneari	0,380	0,366	3,110	0,848
4 Esposizioni., autosaloni	0,300	0,289	2,500	0,682
5 Alberghi con ristorante	1,070	1,030	8,790	2,398
6 Alberghi senza ristorante	0,800	0,770	6,550	1,787
7 Case di cura e riposo	0,950	0,915	7,820	2,133
8 Uffici, agenzie, studi	1,000	0,963	8,210	2,240
9 Banche ed istituti di credito	0,550	0,530	4,500	1,228
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	0,838	7,110	1,940
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,030	8,800	2,401
12 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,720	0,693	5,900	1,610
1 Carrozzeria, autofficina,	0,920	0,886	7,550	2,060

1 4	Attività industriali con capannoni di	0,430	0,414	3,500	0,955
1 5	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,530	4,500	1,228
1 6	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	4,660	19,835	5,411
1 7	Bar, caffè, pasticceria	3,640	3,504	14,910	4,068
1 8	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	1,694	7,215	1,968
1 9	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,483	6,295	1,717
2 0	Ortofrutta, pescherie, fiori e	6,060	5,834	24,860	6,782
2 1	Discoteche, night-club	1,040	1,001	8,560	2,335

- 2) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5) **di approvare** le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che hanno subito perdite economiche a seguito della emergenza sanitaria causata dal virus covid-19:
  - nella misura del 100% della tariffa parte variabile e parte fissa per le categorie di utenza 16 e 17 e 18;
- 6) **di approvare** le seguenti riduzioni delle tariffe per le utenze n domestiche residenti che si trovano in una situazione di difficoltà economico-sociale anche a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal virus covid-19 definita sulla base dei seguenti criteri :
  - **utenti domestici residenti con 1 componente familiare: riduzione del 60% della tariffa- parte variabile;**
  - **utenti domestici residenti con 2,3 e 4 componenti : riduzione del 30% della tariffa-parte variabile.**
- 7) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche sono stimate complessivamente in euro 2.451,82 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 del D.L. nr. 73/2021 convertito con



**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**DATO ATTO** che la Provincia di Brescia con Decreto del Presidente nr. 6/2021 ha stabilito l'aliquota del TEFA nella misura del 5%;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al

modificazioni dalla L. nr. 106/2021 e per la restante parte mediante fondi propri di bilancio

- 8) **di dare atto** che le riduzioni tariffarie per le utenze domestiche residenti sono stimate complessivamente in euro 1.238,00 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 53 del D.L. nr. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 106/2021 ;
- 9) **di demandare** al Servizio Finanziario le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni;
- 10) **di stabilire** che le riduzioni per le utenze non domestiche al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo saranno applicate d'ufficio e che il Responsabile del Servizio Finanziario ponga in essere , sulla base dei criteri definiti con la presente deliberazione, gli atti necessari all'individuazione dei beneficiari delle riduzioni tariffarie ricompresi tra gli utenti domestici residenti;
- 11) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 12) **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. N° 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;
- 13) **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario Comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 149 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Mascherpa Bernardo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caforio Dott. Onofrio

Nr. 144

(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.paisco-loveno.bs.it](http://www.comune.paisco-loveno.bs.it) (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, lì 20 SET. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caforio Dott. Onofrio

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno \_\_\_\_\_ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Caforio Dott. Onofrio